


COMUNE DI NIBIONNO



**REGOLAMENTO DEL CAMPO
DI CALCIO COMUNALE
IN LOC. MOLINO NUOVO – NIBIONNO**

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il Comune di Nibionno concede in uso il CAMPO DI CALCIO COMUNALE in Loc. Molino Nuovo – Nibionno, in seguito denominato “impianto”, composto da:

- un campo di calcio regolamentare di mt. 68 x 105;
- attrezzature, strutture, spazi ed aree di pertinenza.

ARTICOLO 2

In considerazione del tipo di uso a cui è finalizzato l’impianto, lo stesso è concesso a:

- a) Istituzioni scolastiche aventi sedi nel Comune;
- b) Organismi ed Associazioni senza scopi di lucro presenti e/o operanti sul territorio comunale;
- c) Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Nazionali;
- d) Gruppi Sportivi Amatoriali;
- e) Federazione Nazionale delle varie attività agonistiche-sportive.

Qualora ne esista la disponibilità, tale impianto potrà essere concesso in uso a privati cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale di Nibionno può utilizzare, a titolo gratuito, il sopraddetto impianto.

ARTICOLO 3

I soggetti di cui all’articolo 2 potranno utilizzare il campo di calcio, previo accordo con l’Ufficio Comunale preposto alla gestione, il quale, dopo aver verificato la disponibilità dell’impianto e che l’attività che si intende svolgere dia garanzia per la salvaguardia dell’impianto stesso, autorizzerà l’uso, previo pagamento della relativa tariffa.

L’uso saltuario ed occasionale del campo di calcio è consentito, su istanza scritta del richiedente da presentare al protocollo dell’ente almeno 5 giorni prima della data prevista per l’utilizzo dell’impianto, previo l’iter previsto al precedente comma.

ARTICOLO 4

Gli utenti previsti ai punti b), c), d) del predetto articolo 2, nel caso di attività programmate che prevedano un uso continuativo dell’impianto, per ottenere l’uso dell’impianto stesso, dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 10 LUGLIO di ogni anno, la domanda relativa alle proprie necessità di utilizzo, indicando inoltre il nominativo del responsabile o più responsabili dell’Associazione stessa.

I locali dovranno, al termine di ogni utilizzo, essere lasciati in perfetto ordine e privi di rifiuti dipendenti dall’attività svolta.

ARTICOLO 5

Agli utenti di cui ai punti a), b), c), d) del precedente art. 2 ed ai privati cittadini verrà rilasciata la chiave dell’impianto prevedendo nella lettera di autorizzazione l’esplicito divieto della sua duplicazione.

ARTICOLO 6

Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto vengono stabilite nel modo seguente:

- a) uso gratuito;
- b) tariffa ordinaria;

- c) tariffa speciale;
- d) tariffa agevolata.

L'uso gratuito è riservato alle manifestazioni organizzate e gestite dal Comune, nonché dalle istituzioni scolastiche Comunali e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La tariffa speciale viene applicata a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo che abbiano scopo pubblicitario ed a fine di lucro sotto qualsiasi forma, anche indiretta, derivante dalle competizioni o manifestazioni stesse.

La tariffa speciale comporta un aumento non inferiore all'80% di quella ordinaria.

La tariffa ordinaria si applica a quelle attività sportive polivalenti che si differenziano da quelle per le quali si applicano le tariffe speciali.

I soggetti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 2 potranno chiedere l'applicazione della tariffa agevolata, in caso di utilizzo programmato e continuativo dell'impianto.

Sia la tariffa ordinaria che quella speciale viene pagata all'atto della prenotazione.

In caso di intemperie il soggetto richiedente potrà:

- farsi rimborsare la tariffa pagata;
- spostare ad altra data la prenotazione del campo.

Nessun rimborso verrà effettuato qualora l'utilizzo del campo venga interrotto a causa di intemperie dopo che sia trascorsa la metà del tempo prenotato.

ARTICOLO 7

La Giunta Comunale con propria deliberazione provvede annualmente a stabilire le tariffe in relazione ai costi di gestione dell'impianto secondo i seguenti parametri:

- spese per il riscaldamento
- spese per l'energia elettrica
- spese per il gas-metano
- costi di manutenzione
- oneri assicurativi vari
- spese per il consumo acqua.

ARTICOLO 8

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente nell'impianto per lo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei modi e nel rispetto della normativa vigente in materia in maniera tale da non provocare danni o pericolo per la pubblica incolumità. Successivamente dovrà essere rimosso nei termini previsti da tale autorizzazione.

ARTICOLO 9

Il richiedente è tenuto ad attuare quanto prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà acquisire preventivamente eventuali nulla-osta previsti per legge, presentandoli a tale Ufficio Comunale. Altresì dovrà assicurare un adeguato servizio medico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 10

L'Amministrazione Comunale autorizza i soggetti di cui all'articolo 2 ad eseguire all'interno dell'impianto, eventuale pubblicità, previo pagamento al Comune della relativa tassa, in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente Ufficio.

ARTICOLO 11

Il personale incaricato dal Sindaco o Assessore delegato, munito di tessera speciale di libero ingresso, in qualsiasi occasione ed orario, può essere presente durante le gare o le altre manifestazioni, al fine di assicurare una adeguata vigilanza ed il controllo del rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 12

E' vietato l'accesso all'impianto a chi si trovi in stato di ebbrezza.

E' vietato introdurre biciclette o veicoli a motore nell'impianto, salvo particolari disposizioni.

E', altresì, vietato l'ingresso ad animali di qualsiasi specie.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere agli utenti o agli spettatori all'interno dell'impianto e negli spazi ad esso pertinenti.

Essa, pertanto, si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza dell'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature.

Resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'articolo 2053 del Codice Civile.

ARTICOLO 14

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimenti o danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti di beni di proprietà o dati in uso a terzi utenti o spettatori depositati all'interno dell'impianto, o esposti pubblicamente all'esterno dello stesso prima, durante e dopo le attività per le quali l'impianto è stato utilizzato.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno consegnati agli Uffici Comunali, i quali effettueranno accertamenti per consegnarli al proprietario; trascorso un periodo adeguato di quindici giorni senza che tali accertamenti abbiano sortito gli effetti sopradetti, i beni di cui sopra, nei modi previsti dalla legge, verranno donati alle varie Associazioni locali di Volontariato.

ARTICOLO 15

Le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere che potessero venire arrecati all'impianto e alle attrezzature oggetto del presente regolamento in conseguenza del loro utilizzo, saranno a totale carico di chi li ha provocati, in generale, del responsabile della manifestazione che provvederà al relativo pagamento, sulla base del preventivo presentato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16

Per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente l'impianto, dando la possibilità all'utente di recuperare gratuitamente il mancato utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 17

Le infrazioni alle norme del presente regolamento comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso dell'impianto e sono soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può

essere allontanato dall'impianto senza il diritto al rimborso di quanto versato per esservi ammesso. Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento dell'impianto all'Amministrazione Comunale.

Non verranno presi in considerazione reclami verbali od anonimi.

ARTICOLO 18

Copia del presente Regolamento deve essere affissa nell'impianto per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN GENERE

ARTICOLO 19

L'uso dell'impianto è consentito solo per lo svolgimento di attività sportive in particolare l'attività sportiva calcistica sia di carattere agonistico, sia sportivo-ricreative.

Non è consentito l'uso di tale impianto per qualsiasi tipo di allenamento.

L'accesso è consentito ad utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare, o comunque, non nocivo all'impianto.

Occasionalmente l'impianto potrà ospitare manifestazioni direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 20

In caso di utilizzo dell'impianto per attività agonistica dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti organizzatori delle manifestazioni.